Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari nelle banche. IFRS 9.

RELATORE
Prof. Francesco Cerri

CANDIDATO
Alfredo Sibilia
Matr. 166731

Anno accademico 2013/2014
1. Capitolo I, Strumenti finanziari e principi contabili internazionali. IAS 39;
1.1. La definizione di strumento finanziario secondo lo IAS 32; pag. 1
1.2. Finalità e ambito di applicazione;
1.3. Classificazione;
1.4. Rilevazione ed eliminazione contabile;
1.4.1. Rilevazione iniziale;
1.4.2. Eliminazione contabile;
1.5. Valutazione;
1.5.1. Misurazione iniziale;
1.5.2. Determinazione del fair value;
1.5.3. Il criterio del costo ammortizzato;
1.5.4. Valutazione successiva;
1.5.5. Riclassificazioni;
1.5.6. Utili e perdite;
1.5.7. Riduzioni durevoli di valore e impairment (rinvio);
1.6. Copertura;
1.7. Principali criticità dello IAS 39.

2. Capitolo II, Cause ed effetti della riforma dello IAS 39. IFRS 9;
2.1. Il rapporto del gruppo di consulenza sulla crisi finanziaria;
2.2. Le principali fasi del processo di riforma;
2.3. Le novità in sede di classificazione e valutazione;
2.3.1. Introduzione della logica del modello di business;
2.3.2. Analisi della struttura dei flussi di cassa dello strumento;
2.3.3. Introduzione della categoria di strumenti valutati al Fair Value Through Other Comprehensive Income;
2.3.3.1. Guadagni e perdite iscritte in OCI;

3. Capitolo III, Modelli di impairment. Dall' incurred loss all' expected credit loss impairment model;
3.1. Il modello di impairment secondo lo IAS 39;
3.2. Il modello di impairment secondo l' IFRS 9;
3.2.1. Rilevazione e misurazione;
3.2.1.1. "Three Bucket Approach";
3.3. Fondamenti per la stima della perdita attesa;
3.3.1. Migration analysis;
3.3.2. Osservazioni
3.4. IFRS 9 e Basilea;
3.4.1. Analogie e sinergie;
3.4.2. Principali differenze.

Conclusioni

1.1. La definizione di strumento finanziario secondo lo IAS 32

Il principio contabile IAS 32, "Strumenti finanziari: esposizione in bilancio e informazioni integrative", definisce uno strumento finanziario come “qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità”.

La definizione di cui sopra non si limita ad elencare puntualmente le tipologie di strumento finanziario, ma delimita un più ampio insieme di possibili casistiche al cui interno figurano schemi contrattuali molto diversificati.

Un’attività finanziaria, come definita nel medesimo principio, è qualsiasi attività che sia, alternativamente:

• assimilabile a una disponibilità liquida;
• uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;
• un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’attività finanziaria o a scambiare attività o passività con un’altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli all’entità;
• un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia, alternativamente:

• un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria o a scambiare attività o passività con un’altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’entità;
• un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.
Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione, in sede di liquidazione, nell’attività residua dell’entità cui fa riferimento.

1.2. Finalità e ambito di applicazione.

Il principio contabile IAS 39, “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”, è finalizzato a stabilire i criteri per una corretta rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari.

Tali criteri si applicano a tutti i tipi di strumenti finanziari, ad eccezione degli strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità detenuti con l’intenzione di stabilire o mantenere con essa una relazione operativa di lungo periodo. È questo il caso delle partecipazioni in società collegate e delle partecipazioni in joint venture. Qualora i metodi previsti per la contabilizzazione di queste fattispecie non risultassero appropriati, si applicherà lo IAS 39 anche per la contabilizzazione dell’investimento strategico.

Sono altresì esclusi i diritti e le obbligazioni derivanti da contratti di leasing, strumenti finanziari rappresentativi di capitale così come definiti dallo IAS 32 e i diritti e le obbligazioni derivanti da un contratto assicurativo. A proposito di quest’ultima fattispecie occorre rilevare che, qualora il contratto in questione sia un contratto di garanzia finanziaria, pur rientrando tale categoria nell’ambito di applicazione dell’IFRS 41, nel caso in cui il rischio trasferito sia significativo l’emittente applicherà le disposizioni dello IAS 39.

Rigorosamente definito, un contratto di garanzia finanziaria è un accordo in virtù del quale l’emittente si impegna a risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell’inadempienza di un determinato debitore.

---

1 Il principio contabile “IFRS 4: contratti assicurativi” specifica l’informativa di bilancio relativa ai contratti assicurativi per ogni entità che emette tali contratti.
1.3 Classificazione

La classificazione degli strumenti finanziari rappresenta la prima fase del processo di rappresentazione in bilancio degli stessi.

Il principio prevede le seguenti tipologie di attività finanziarie:

- strumenti finanziari valutati al *fair value through profit or loss*;
- strumenti finanziari detenuti sino alla scadenza (*Held-to-maturity investments*);
- finanziamenti e crediti (*Loans and receivables*);
- attività finanziarie disponibili per la vendita (*Available-for-sale financial assets*).

Su tale distinzione ci si basa per determinare le modalità di iscrizione e misurazione in bilancio relative a una particolare attività finanziaria.

*Fair value through profit or loss*

Ad esclusione degli strumenti derivati\(^2\), che verranno sempre iscritti al fair value, la classificazione degli strumenti finanziari in tale categoria avviene in relazione alla loro destinazione funzionale.

Possono essere individuate due ulteriori categorie.

La prima comprende gli strumenti finanziari posseduti per la negoziazione (*Held-for-trading*), cioè tutti gli strumenti detenuti al fine di essere scambiati nel breve termine o per i quali esiste evidenza di una strategia che preveda l’ottenimento di un profitto nel breve periodo.

Rientrano in tale sottocategoria anche i derivati, eccetto quelli che siano un contratto di garanzia finanziaria e quelli detenuti quali strumenti di copertura.

---

\(^2\)“Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio (vedere i paragrafi 2-7) con le tre seguenti caratteristiche:
(a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
(b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; e
(c) è regolato a data futura.” Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
Nella seconda sottocategoria figurano gli strumenti designati dall’entità al *fair value*, cioè quelli per i quali la banca ha esercitato la c.d. “*fair value option*”.

La designazione da parte della banca può avvenire qualora elimini o riduca sensibilmente una mancanza di uniformità nella valutazione, cosiddetta asimmetria contabile, oppure qualora lo strumento preso in esame appartenga ad un gruppo di beni gestito e valutato, nel suo complesso, al *fair value*.

A tale sottocategoria appartengono inoltre, secondo quanto disposto dal paragrafo 11A, contratti contenenti derivati incorporati (*embedded derivatives*). Un derivato incorporato è una componente di uno strumento ibrido, contenente anche un contratto primario non derivato, che non è contrattualmente trasferibile indipendentemente dallo strumento nel suo complesso.

Il criterio di valutazione per i suddetti strumenti è quello del *fair value*\(^3\) rilevato a conto economico. Al fine di fornire all’utilizzatore finale del bilancio informazioni coerenti con la reale performance degli strumenti posseduti e dell’entità nel suo complesso, le variazioni di valore di ciascuno strumento, positive o negative che siano, affluiscono nel conto economico indipendentemente dalla loro effettiva realizzazione.

**Strumenti finanziari detenuti sino alla scadenza**

Figurano in tale categoria gli investimenti rappresentati da strumenti non derivati che generano flussi di cassa fissi, o quantomeno determinabili, a scadenza fissa, per cui la banca ha l’intenzione e la capacità di possederli fino alla scadenza.

Tali *assets*, qualora effettivamente detenuti sino alla scadenza, non sono esposti al rischio di variazioni sfavorevoli del proprio valore di mercato connesse con analoghe variazioni dei mercati finanziari nel loro complesso, non essendo il valore dei flussi di cassa attesi influenzabile da tali variazioni. Pertanto non sussistono le ragioni per valutare tali strumenti al *fair value*.

\(^3\) “Il *fair value* è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti” Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
Lo IAS 39 ha previsto per tale tipologia di strumenti la valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato e l’assoggettamento ad impairment test⁴. Non sono recepite in contabilità le molteplici variazioni di valore dovute all’oscillazione dei prezzi, ma, qualora sussistano perdite durevoli di valore connesse al rischio di inadempienza della controparte o al deterioramento del merito creditizio di questa stessa, sono apportate le dovute svalutazioni.

Finanziamenti e crediti
Sono attività finanziarie non derivate, non quotate in un mercato attivo, che prevedono pagamenti fissi o determinabili.
Sono esclusi da questa categoria gli strumenti considerati Held-for-Trading, quelli classificati in sede di prima rilevazione come disponibili per la vendita e tutti gli strumenti a seguito del cui possesso la banca è esposta a al rischio di non recuperare interamente il proprio investimento per cause diverse da quelle afferenti il deterioramento del credito.
Non essendo quotati in mercati attivi, gli strumenti classificati come finanziamenti e crediti non espongono la banca a conseguenze derivanti da variazioni sfavorevoli dei prezzi di mercato. Per tale motivo lo IAS 39 prevede per questi strumenti la verifica dell’adeguatezza del valore iscritto in bilancio mediante impairment test, lo stesso criterio di valutazione adottato per quelli Held-to-Maturity. Assoggettare, invece, strumenti affetti da molteplici e diverse rischiosità alla valutazione al fair value ne favorisce una più corretta esposizione in bilancio, impedendo, peraltro, tentativi di occultamento dei reali rischi connessi al possesso degli strumenti stessi da parte dei redattori.

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Lo IAS 39 prevede, in ultimo, questa categoria di natura residuale nella quale affluiscono gli strumenti non classificabili in alcuna delle tre precedenti.
“Attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita o non sono classificate come (a) finanziamenti

⁴ “L’impairment test verifica che le attività in bilancio siano iscritte ad un valore non superiore a quello effettivamente recuperabile”, Rubrica “Sotto la lente”, http://www.borsaitaliana.it/
e crediti, (b) investimenti posseduti sino alla scadenza o (c) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico\textsuperscript{5}. Si tratta di strumenti detenuti dalla banca non con l’intenzione di smobilizzarli nel breve termine né con l’intenzione di mantenerne il possesso sino a scadenza. Sono strumenti per i quali si procederà alla cessione, qualora ne ricorrano adeguate condizioni.

Tenendo conto dell’eterogeneità degli strumenti che affluiscono in questa categoria, il principio prevede che siano tutti valutati al \textit{fair value}. Tuttavia le relative variazioni di valore non rileveranno ai fini del computo del risultato d’esercizio. Trattandosi di strumenti non destinati alla negoziazione, gli eventuali incrementi di valore saranno rilevati in sede di realizzo. Al contrario, devono essere rilevate eventuali perdite durevoli di valore emerse dalla procedura di \textit{impairment}.

Sono previste, invece, due tipologie di passività finanziarie:

- passività finanziarie valutate al \textit{fair value through profit or loss}, quali passività detenute per la negoziazione o designate tali in sede di prima rilevazione;
- passività finanziare al costo ammortizzato.

1.4 Rilevazione ed eliminazione contabile

1.4.1. Rilevazione iniziale

Al capitolo 14, il principio contabile IAS 39 stabilisce che la banca “deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria un’attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l’entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento”.

Apposita menzione è fatta per gli acquisti e le vendite standardizzate (\textit{regular-way trade}) di attività finanziarie. Si tratta di tutti gli acquisti e le vendite concluse in un mercato

\textsuperscript{5} Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
regolamentato, per cui la negoziazione e il successivo regolamento avvengono nell’ambito di modelli contrattuali standardizzati definiti relativamente tipologia di strumento.
La maggior parte delle attività sono scambiate secondo schemi standardizzati. Il redattore del bilancio rileverà in bilancio tali transazioni applicando il criterio in modo uniforme per tutti gli acquisti e le vendite che appartengono alla medesima categoria di attività finanziarie. Potranno essere rilevate alla data di negoziazione ⁶ o, alternativamente, alla data di regolamento ⁷, rilevando, in tal caso, ogni variazione di fair value avvenuta nel periodo intercorso tra la negoziazione e il regolamento.

1.4.2 Eliminazione contabile

Lo IAS 39 impone di eliminare un’attività finanziaria solo quando:

(a) i diritti contrattuali sui flussi generati dall’attività in questione siano scaduti; o
(b) qualora la banca abbia trasferito l’attività finanziaria avendo trasferito ad altra entità tutti i diritti.

Le attività finanziarie verranno eliminate nella loro interezza, tuttavia il principio prevede la possibilità di eliminare soltanto una parte dell’attività finanziaria, o di un gruppo di attività finanziarie simili, qualora la parte in esame comprenda soltanto flussi finanziari identificati specificamente da un’attività finanziaria o comprenda soltanto una quota proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente ⁸.

Un’entità potrebbe mantenere i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un’attività c.d. originale assumendo un’obbligazione contrattuale a pagare quegli stessi flussi a un beneficiario finale. In questo caso la banca tratterà la transazione come un trasferimento solo qualora:

1. l’obbligazione in capo alla banca a corrispondere flussi finanziari ad un beneficiario finale sussista in virtù dell’incasso dei medesimi flussi dall’attività finanziaria originale;

---

⁸ Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, par.16.
2. Le condizioni contrattuali consentano di vendere o impegnare le attività finanziarie originali purché queste siano comunque a garanzia dell’obbligazione a corrispondere i flussi finanziari al beneficiario finale; 

3. i flussi siano corrisposti al beneficiario finale senza un ritardo rilevante. Nel periodo che intercorre tra l’incasso dei flussi e il pagamento dei medesimi al beneficiario finale, questi possono essere reinvestiti (solo in disponibilità liquide). Gli interessi attivi maturati in tale periodo saranno corrisposti al beneficiario finale. In ultima analisi, quando la banca traferisce un’attività finanziaria deve valutare la misura in cui ha sostanzialmente trasferito i rischi ed i benefici ad essa connessi. Qualora la banca abbia trasferito solo formalmente l’attività, ma ne sopporti ancora i rischi e giovi ancora dei benefici, o abbia mantenuto il controllo dell’attività finanziaria in questione, essa dovrà continuare a rilevare l’attività.

Il paragrafo 21 chiarisce che “il trasferimento dei rischi e dei benefici è valutato confrontando l’esposizione dell’entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell’attività trasferita. [...] Un’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà di un’attività finanziaria se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all’attività finanziaria”.

Al paragrafo 36 dell’application guidance allo IAS 39 è rappresentato graficamente, mediante un diagramma di flusso, l’iter da affrontare per accertare l’eventuale eliminazione di un’attività finanziaria o di parte di essa [Fig.1].

La banca, al momento dell’integrale eliminazione di un’attività finanziaria (o parte di essa), deve rilevare a conto economico un importo pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività stessa (o parte di essa) e la somma del corrispettivo ricevuto e qualsiasi utile/perdita complessivo (o relativo alla parte di attività in questione) rilevato tra le altre componenti del prospetto di conto economico.

---

La banca può procedere all’eliminazione contabile di una passività finanziaria “quando, e solo quando, questa viene estinta – ovvero, quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata oppure scaduta”, secondo quanto previsto dal paragrafo 39.
La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o parte di essa) e il corrispettivo pagato deve essere rilevato a conto economico.
Consolidare tutte le controllate (incluse eventuali EDS) [Paragrafo 15]

Determinare se i principi di eliminazione di seguito sono applicati a una parte o a tutta l’attività (o gruppo di attività simili) [Paragrafo 16]

- I diritti ai flussi finanziari derivanti dall’attività sono scaduti? [Paragrafo 17(a)]
  - Sì: Eliminare l’attività
  - No: L’entità ha trasferito i propri diritti a ricevere i flussi finanziari dall’attività? [Paragrafo 18(a)]
    - Sì: L’entità ha assunto un’obbligazione a pagare i flussi finanziari dall’attività che soddisfa le condizioni del paragrafo 19? [Paragrafo 18(b)]
      - Sì: Eliminare l’attività
      - No: Continuare a rilevare l’attività
    - No: L’entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici? [Paragrafo20(a)]
      - Sì: Eliminare l’attività
      - No: L’entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici? [Paragraph 20(b)]
        - Sì: Continuare a rilevare l’attività
        - No: L’entità ha mantenuto il controllo dell’attività? Paragrafo 20(c)]
          - Sì: Eliminare l’attività
          - No: Continuare a rilevare l’attività nella misura del coinvolgimento residuo dell’entità

Figura 1.

1.5 Valutazione

1.5.1. Misurazione iniziale

La banca deve, in sede di prima rilevazione, valutare un’attività, o una passività, finanziaria al suo *fair value*. Ad esso saranno aggiunti, in caso di attività/passività non valutate al *fair value through profit or loss*, i costi di transazione direttamente imputabili all’acquisizione o all’emissione dell’attività o della passività. È opportuno osservare che al momento dell’acquisizione o dell’emissione dello strumento in esame, il suo *fair value*, coinciderà con il prezzo di transazione.

1.5.2. Determinazione del *fair value*

I principi contabili internazionali definiscono valore equo il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una transazione tra parti consapevoli e indipendenti.

Nella determinazione del *fair value*, il più immediato ed efficace riscontro possibile è l’esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo. Qualora non esista un mercato attivo per uno strumento finanziario la banca determina il *fair value* servendosi di apposite tecniche di valutazione.

Il documento del marzo 2010, “Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS”, redatto congiuntamente dalle tre autorità di vigilanza, fornisce accurate indicazioni per una corretta determinazione del *fair value* delineando una gerarchia articolata su tre livelli:

- “livello 1: se lo strumento finanziario è quotato in un mercato attivo;
- livello 2: se il *fair value* è misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario;
- livello 3: se il *fair value* è calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono
come riferimento parametri non osservabili sul mercato.”  

Tale distinzione assume come discriminante la fonte di provenienza degli input adottati per la determinazione del valore equo, individuando al primo livello una valutazione mark-to-market e una valutazione mark-to-model ai successivi due.

La lettura a sistema dello IAS 39 e del documento sopra citato indicano che, in mancanza di quotazioni ufficiali, le tecniche di valutazione devono prendere come riferimento altri parametri osservabili sul mercato, diversi dai prezzi, analizzando, ad esempio, recenti operazioni di mercato o il riferimento al fair value corrente di un altro strumento sostanzialmente analogo a quello in esame.

In mancanza di tali parametri, la banca può servirsi, quali input per le tecniche di valutazione, di informazioni non osservabili sul mercato, effettuando analisi dei flussi finanziari e servendosi di adeguati modelli di pricing.

“La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali!”  

La banca, ove possibile, deve scegliere tecniche di valutazione comunemente adottate da altre entità per la determinazione del valore equo di strumenti simili. Al fine di minimizzare l’incidenza del fattore di discrezionalità in tali valutazioni, deve servirsi in misura preponderante dei fattori di mercato affidandosi il meno possibile a fattori propri dell’entità.

A tal proposito il documento congiunto di Banca d’Italia, Consob e Isvap precisa che, anche qualora si utilizzino dati osservabili sul mercato, ma si proceda a “un significativo aggiustamento basato su dati non osservabili sul mercato, tale misurazione rientra nel livello 3”.

È necessario, indipendentemente dai presupposti su cui si fonda la determinazione del valore equo, fornire accurate indicazioni in nota integrativa riguardo le tecniche adottate e i

---


14 Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, par.48A.

parametri utilizzati come input.

1.5.3. Il criterio del costo ammortizzato

Lo IAS 39 indica come criterio per la valutazione di alcune tipologie di strumenti finanziari, da applicarsi in luogo al *fair value*, il costo ammortizzato.

Il costo ammortizzato di un’attività, o una passività, finanziaria equivale al valore di carico cui questa è stata iscritta in sede di prima rilevazione, al netto dei rimborsi di capitale e comprensiva delle variazioni conseguenti il regolare processo di ammortamento effettuato adottando il criterio dell’interesse effettivo.

Deve essere dedotta dal costo ammortizzato, direttamente o mediante accantonamento, qualsiasi riduzione di valore riscontrata dalle procedure di *impairment*.

Il costo ammortizzato è calcolato con il criterio dell’interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo, come definito dallo IAS 39, “è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati [...] al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”. Il tasso effettivo, seppur presentandosi in maniera analoga, differisce dal tasso interno di rendimento in quanto comprensivo di tutti gli oneri accessori che devono essere ripartiti durante la vita utile dello strumento. Qualora le commissioni, o gli altri costi sostenuti per l’operazione, abbiano una durata diversa da quella di vita attesa dello strumento o siano collegati a una precisa scadenza, saranno ammortizzate facendo riferimento a tale differente arco temporale. Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano per l’attività, o la passività, finanziaria l’applicazione di un tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di mercato alterando, quindi, il tasso di interesse effettivo.
1.5.4. Valutazione successiva

Valutazione successiva di attività finanziarie

In sede di valutazione successiva le attività finanziarie sono distinte secondo la classificazione precedentemente esposta.

Le attività finanziarie detenute per finalità di trading e quelle per cui la banca ha esercitato la c.d. *fair value option* sono valutate al *fair value* e le relative variazioni di valore sono rilevate in conto economico. Tale criterio è coerente con la necessità degli *users* di usufruire di informazioni significative e tempestive riguardo l’effettivo valore dello strumento finanziario e dei rischi ad esso correlati.

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza, i finanziamenti e i crediti sono valutati al costo ammortizzato con il criterio dell’interesse effettivo. Eventuali perdite durevoli di valore sono individuate mediante *impairment test*.

Le attività disponibili per la vendita sono contabilizzate al *fair value* ma sono soggette a un diverso regime per la valutazione delle variazioni di valore. Gli eventuali incrementi affluiscono in una riserva di patrimonio netto e rilevano ai fini del computo dell’*other comprehensive income*.

Eventuali decrementi di valore sono ricercati mediante la procedura di *impairment*.

Valutazione successiva di passività finanziarie

Dopo la valutazione iniziale, la banca deve misurare tutte le passività finanziarie al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

È fatta eccezione per:

- le passività finanziarie valutate al *fair value* con variazioni rilevate a conto economico;
- le passività originatesi in seguito ad un’operazione di trasferimento dei diritti su un’attività finanziaria non qualificabile per l’eliminazione della medesima attività.

Entrambe le tipologie di passività finanziaria sono misurate al *fair value*. 
1.5.5. Riclassificazioni

La riclassificazione di uno strumento finanziario al di fuori della categoria cui era stato inizialmente iscritto può avvenire qualora, in seguito a cambiamenti delle relative circostanze, vengano meno le motivazioni che avevano mosso il redattore in sede di prima rilevazione.

Non possono essere riclassificati al di fuori della categoria del fair value rilevato a conto economico gli strumenti derivati e gli strumenti per cui la banca aveva esercitato la fair value option in sede di prima rilevazione.

La banca può riclassificare un’attività finanziaria al di fuori della categoria del fair value, o della categoria degli strumenti designati come disponibili per la vendita, qualora emergano l’intenzione e la capacità di detenere tale strumento per il futuro prevedibile o sino a scadenza. In tal caso, secondo le caratteristiche dello strumento, questo sarà riclassificato nella categoria finanziamenti e crediti o nella più generica categoria che comprende tutti gli strumenti detenuti sino alla scadenza. Il fair value rilevato al momento della riclassificazione diventa il nuovo costo cui si farà riferimento per l’ammortamento.

Al contrario, in caso di un cambiamento di volontà o capacità, potrebbe non essere più opportuno classificare uno strumento come held-to-maturity. Pertanto si procede al calcolo del relativo fair value e alla riclassificazione nella categoria degli strumenti disponibili per la vendita, contabilizzando adeguatamente eventuali utili/perdite.

1.5.6. Utili e perdite

Gli scostamenti di valore che interessano gli strumenti valutati al fair value through profit or loss (derivati e held-for-trading) devono essere rilevati in conto economico come utili o perdite, in modo tale che il valore iscritto in bilancio rifletta le effettive condizioni cui tali strumenti sarebbero eventualmente negoziati in quello stesso momento.

Diversamente accade per gli strumenti classificati come disponibili per la vendita. Sebbene gli strumenti available-for-sale siano anch’essi valutati al fair value, eventuali scostamenti di
valore dovranno affluire, come utili o perdite, tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (*other comprehensive income*). Tali utili o perdite cumulati transiteranno a conto economico in sede di realizzo o dismissione dello strumento, contribuendo al computo del risultato d’esercizio. Qualora sia riscontrata l’evidenza di una eventuale perdita durevole di valore dello strumento, questa verrà immediatamente contabilizzata a conto economico.

Il trattamento differenziato riservato agli strumenti *afs* rinviene le proprie basi sulla caratteristica principale di tale categoria, ossia l’eterogeneità degli strumenti in essa classificati. Sono, infatti, strumenti anche molto diversi tra loro, ad esempio titoli di stato, obbligazioni e crediti, la cui destinazione funzionale è quella di una dismissione possibile solo al palesarsi di talune condizioni. Sarebbe rischioso, “o quantomeno azzardato”, rilevare in bilancio incrementi del *fair value* di strumenti di questo genere, tenendo conto del fatto che fino al momento, non definito, del loro realizzo le oscillazioni, positive o negative che siano, potrebbero essere molteplici e significative. Analoga osservazione è valida per decrementi di valore, fatte eccezione per i casi in cui è chiara l’evidenza di una perdita durevole.\(^{16}\)

Perdite o utili, rilevati in sede di eliminazione contabile o di *impairment test* su un’attività o una passività finanziaria iscritta al costo ammortizzato, verranno rilevate a conto economico in quello stesso momento e ammortizzate con il criterio dell’interesse effettivo. Sono assoggettati a tale regime gli strumenti da detenersi sino a scadenza (*htm*) e i finanziamenti e i crediti, strumenti per i quali esistono una data di *maturity* e dei flussi finanziari attesi determinati, o quantomeno determinabili, il cui valore non è influenzato dalle oscillazioni dei prezzi di mercato.

1.5.7. Riduzioni durevoli di valore e impairment (rinvio)

Durante l’esercizio, e alla sua chiusura, la banca deve determinare se vi sia “qualche obiettiva evidenza che un’attività finanziaria, o un gruppo di attività finanziarie, abbia subito una riduzione di valore”\(^{17}\). Nel caso in cui sia possibile individuare un nesso di causalità tra un preciso evento (c.d. evento di perdita), verificatosi dopo la prima rilevazione in bilancio dello strumento, e la riduzione del valore attuale dei flussi finanziari stimati, sarà rilevata e sostenuta a conto economico la perdita di valore. Potrebbe non essere possibile individuare un singolo avvenimento, essendo l’impatto sui flussi di cassa scaturito dalla combinazione degli effetti di una serie di eventi.

Non rileveranno, invece, gli eventi di perdita attesi, indipendentemente dalla probabilità che essi hanno di verificarsi.

Il valore della perdita, eventualmente rilevata, su attività valutate al costo o al costo ammortizzato è pari alla differenza tra il valore contabile che figura in bilancio e il valore attuale dei flussi di cassa stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. Qualora l’ammontare della perdita si riduca, in seguito a un determinato evento verificatosi dopo la riduzione di valore, è possibile il ripristino di tale perdita.

Qualora siano stati rilevati a patrimonio netto decrementi del fair value di un’attività available-for-sale che, in sede di impairment test, risultano essere consolidati, questi saranno rilevati a conto economico come perdita. È tuttavia previsto, anche in questo caso, l’eventuale ripristino nel caso in cui vi sia un incremento di valore oggettivamente connesso ad un preciso evento.

1.6. Copertura

Le politiche di risk management assumono notevole rilevanza nel complesso dell’operatività della banca. Finalizzate alla gestione di tutti i rischi connessi al possesso di attività o passività finanziare, esse si avvalgono di strumenti di varia natura, definiti appunto strumenti di copertura.

\(^{17}\) Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, par.58.
Uno strumento di copertura è un derivato le cui caratteristiche sono tali che le variazioni del proprio *fair value*, o dei propri flussi finanziari stimati, compensano le variazioni del *fair value*, o dei flussi finanziari stimati, di un altro strumento, c.d. strumento coperto. Instaurando una relazione di copertura efficiente si riesce a limitare sensibilmente, o addirittura ad eliminare, il rischio dello strumento coperto.

Le possibili tipologie di relazione di copertura individuate dallo IAS 39 sono:

(a) “copertura di *fair value* : una copertura dell’esposizione alle variazioni di *fair value* di un’attività o passività [...] che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico;

(b) copertura di un flusso finanziario: una copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che (1) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti, o solo alcuni, pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a una programmata operazione altamente probabile e che (2) potrebbe influire sul conto economico;

(c) copertura di un investimento netto in una gestione estera [...]”

La prima tipologia di copertura, *fair value hedging*, comprende gli strumenti derivati in grado di compensare le oscillazioni del *fair value* che interessano lo strumento coperto, limitandone o eliminandone l’impatto. Il paragrafo 89 del principio, cui è puntualmente definita la modalità di contabilizzazione, prevede che gli incrementi, o i decrementi, di valore dello strumento di copertura siano rilevati a conto economico. Contemporaneamente, gli utili e le perdite connesse a variazioni di valore dello strumento coperto devono rettificare il valore del medesimo strumento ed essere immediatamente rilevate a conto economico. Tali disposizioni sono valide indipendentemente dalla tipologia dello strumento coperto, purché la variazione di valore sia connessa ad un evento la cui natura sia coerente con quella del rischio coperto.

L’incidenza sul conto economico, della variazione di valore di uno strumento coperto coerentemente con la relazione appena illustrata, è pari alla somma algebrica tra la variazione di valore dello strumento coperto e quella del derivato di copertura.

---

18 Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, par.86.
La seconda tipologia di copertura, *cash flow hedging*, comprende, invece, gli strumenti di copertura in grado di compensare con le variazioni dei propri flussi di cassa stimati quelle dei flussi di cassa connessi agli strumenti coperti. Sussiste una relazione di questo genere, ad esempio, qualora la banca, mediante un’apposita combinazione di strumenti derivati e non, riesca a trasformare dei flussi di cassa variabili in flussi di cassa costanti, rendendosi immune dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse\(^\text{19}\).

Per la corretta contabilizzazione di una copertura dei flussi di cassa è necessario distinguere la parte di utile, o perdita, sullo strumento derivato che è efficace ai fini della copertura dalla parte inefficace. La prima, quella efficace, è rilevata a patrimonio netto e trova rappresentazione nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; la seconda è, invece, immediatamente rilevata a conto economico. I flussi di cassa dello strumento derivato saranno poi stornati e rilevati a conto economico nello stesso periodo cui fanno riferimento i relativi flussi dello strumento coperto.

La categoria delle operazioni di copertura di un investimento netto in una gestione estera comprende quelle operazioni allestite al fine di gestire e controllare il rischio di cambio mediante appositi strumenti derivati. La relativa contabilizzazione avviene analogamente a quanto esposto per le operazioni di copertura dei flussi di cassa. Anche in questo caso è distinta la parte efficace, di utili o perdite sullo strumento derivato, da quella inefficace. La prima è iscritta a patrimonio netto, negli *other comprehensive income*, la seconda immediatamente rilevata a conto economico.

Quanto all’efficacia di una relazione di copertura, questa deve essere testata, come minimo, in sede di redazione del bilancio annuale e intermedio. Una copertura è ritenuta efficace se, per tutta la durata della relazione di copertura, la banca può aspettarsi che le variazioni del *fair value*, o dei flussi di cassa, del derivato di copertura compensino le medesime, ma

opposte, variazioni dello strumento coperto. Ci deve aspettare inoltre che “i risultati effettivi della copertura rientrino in una gamma dell’80-125 per cento”\(^\text{20}\).

![Diagramma](image)

Indipendentemente dalla tipologia di copertura attuata, la banca dovrà sempre predisporre una specifica e formale documentazione, che esponga le strategie e gli obiettivi che si intendono perseguire, il tipo di copertura posto in essere e gli strumenti derivati che si utilizzeranno, gli strumenti sottostanti e i relativi rischi che si intendono coprire.

La banca fornirà un’accurata informativa relativa all’efficacia dell’operazione di copertura posta in essere e ai connessi metodi di valutazione, sia in fase preliminare che per tutta la durata della relazione di copertura. Nel caso in cui venissero meno i requisiti minimi di efficienza su una specifica operazione, la banca deve cessare la contabilizzazione di copertura.

1.7. Principali criticità dello IAS 39

Lo IAS 39 disegna un quadro normativo di riferimento complesso e non privo di criticità. La recente crisi finanziaria ha duramente impattato sui bilanci bancari, facendo emergere le debolezze e i rischi connessi alla contabilizzazione al *fair value*.

Ampiamente dibattuta sin dai primi anni duemila, l’adozione di un tale regime di contabilizzazione è sempre stata ritenuta in grado di garantire un maggior grado di trasparenza nella rappresentazione dei valori degli strumenti finanziari in bilancio, nonché

\(^{20}\) Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, par AG105(b).
una maggiore obiettività nella valutazione degli stessi. Un tale criterio di valutazione *mark-to-market* sembrava potesse essere addirittura adottato come unico criterio di valutazione. Tuttavia non sono mai mancate le critiche a riguardo. La preoccupazione era che un metodo di valutazione degli strumenti finanziari principalmente basato su dati di mercato avrebbe incrementato notevolmente la volatilità e la prociclicità dei profitti e delle perdite, sopravvalutando, ad esempio, il valore dei crediti e sottostimandone il rischio in periodi di alta congiuntura, viceversa in periodi recessivi. Tale eccessiva sensibilità dei risultati ai cicli economici avrebbe per altro rischiato di causare notevoli distorsioni delle logiche di erogazione del credito. Molti hanno inoltre evidenziato sin dall’inizio la scarsa oggettività delle valutazioni del *fair value* di secondo e terzo livello, ossia quelle effettuate mediante tecniche di valutazione in mancanza di quotazioni di mercato.

Altra criticità è la scarsa rilevanza del modello di business dell’entità, determinante solo in merito alla classificazione degli strumenti detenuti sino a scadenza. Questo significa che in bilancio saranno, ad esempio, iscritti al *fair value* anche titoli di capitale detenuti con finalità strategiche, purché non di controllo né di collegamento, con la diretta conseguenza che saranno rilevati a conto economico eventuali utili, o perdite, non realizzati e non realizzabili nel breve periodo. Inoltre marginale rilevanza del modello di business genera una eccessiva discrezionalità nella classificazione degli strumenti. In un tale scenario, anche in virtù di politiche aziendali più o meno accorte, la categoria *available-for-sale* diventa tutt’altro che residuale, accogliendo anche strumenti non negoziabili e con un minor grado di liquidità, la cui valutazione del *fair value* è meno accurata e meno realistica.

Tutte le preoccupazioni e i dubbi appena esposti sono stati, purtroppo, confermati a distanza di pochi anni.

Il crollo delle quotazioni del Settembre 2008 ha causato ingenti perdite per tutte le banche i cui portafogli abbondavano di strumenti valutati al *fair value*. Si consideri che nel Dicembre 2007 le attività finanziarie iscritte nei bilanci dei primi dieci istituti bancari al mondo erano per il 50% valutati al *fair value*, con massimi del 86% e del 75% rispettivamente per Goldman Sachs e Deutsche Bank\textsuperscript{21}.

La conseguente riduzione di valore degli attivi di stato patrimoniale di numerosi istituti bancari ha determinato un deterioramento degli indicatori di solidità patrimoniale, innescando una spirale negativa che ha indotto quegli stessi istituti a svendere ingenti quantità di strumenti finanziari accelerandone la caduta dei prezzi. Il contesto ha richiesto l’immediato intervento dei regolatori internazionali. In particolare, il 13 Ottobre 2008 lo IASB ha emanato alcune modifiche allo IAS 39, immediatamente omologate dalla Commissione Europea\textsuperscript{22}. Con tali modifiche sono state rese possibili le riclassificazioni degli strumenti al di fuori della categoria al \textit{fair value} rilevato a conto economico. Si derogò, inoltre, alla regola secondo cui il nuovo costo ammortizzato dovesse essere il \textit{fair value} rilevato al momento della riclassificazione, permettendo di iscrivere gli strumenti riclassificati al \textit{fair value} rilevato in data 1 Luglio 2008, due mesi prima del crollo dei mercati del Settembre 2008.

\textsuperscript{22} Regolamento europeo n.1004/2008.

2.1. Il rapporto del gruppo di consulenza sulla crisi finanziaria.

Il 30 Dicembre 2008, alcuni mesi dopo l’esplosione della crisi finanziaria, lo IASB, standard setter internazionale in materia di principi contabili, e il FASB, suo omologo nordamericano, hanno annunciato la costituzione di un gruppo di consulenza finalizzato all’individuazione e all’analisi delle criticità del complesso di regole contabili internazionali, emerse in seguito agli eventi connessi al crollo dei mercati finanziari statunitensi23.

Il Financial Crisis Advisory Group (FCAG) si serve delle competenze di un nutrito gruppo di consulenti esperti in materia finanziaria, provenienti sia da ambienti professionali che governativi. Il fine ultimo è quello di portare alla luce i principali aspetti del sistema di regole contabili internazionali su cui i regulator devono immediatamente intervenire e tracciare delle linee guida per futuro.

Nel luglio 2009 il FCAG ha pubblicato un report24 in cui individua quattro aree di interesse sulle quali si sarebbe dovuta concentrare l’attività dei regulator:

- efficacia dell’informativa finanziaria;
- limiti dell’informativa finanziaria;
- convergenza degli standard contabili;
- indipendenza e responsabilità degli standard setter.

Riguardo l’efficacia dell’informativa finanziaria, le principali debolezze individuate dal gruppo risiedono (1) nella difficoltà della determinazione del fair value in mercati illiquidi, (2) nel ritardo nella rilevazione delle perdite sugli strumenti soggetti a impairment test, (3) in alcune

---


specifiche problematiche relative alla contabilizzazione di elementi fuori bilancio e (4) nella complessità delle regole per la contabilizzazione degli strumenti finanziari.

Prima della crisi le critiche mosse al criterio del *fair value* si fondavano sull’assunzione che tale criterio avrebbe sopravalutato i profitti. Durante la crisi si è invece assistito a un aggravamento delle perdite causato proprio dalla contabilizzazione al *fair value*. Quello che emerge è la prociclicità cui è esposto il sistema finanziario in virtù dell’adozione di un metodo di contabilizzazione *mark-to-market* per larga parte degli strumenti finanziari.

Per gli strumenti contabilizzati al costo storico, le principali criticità emerse afferiscono all’applicazione di un modello di *impairment* che tiene conto della perdita sostenuta in seguito a un determinato evento oggettivamente identificabile (*incurred loss impairment model*). In ossequio a tale modello, infatti, la perdita sarà rilevata in contabilità solo al momento della verifica del valore. Dilazionando i tempi di rilevazione delle perdite sugli strumenti valutati al costo, questi risulteranno in bilancio ad un valore non veritiero, superiore a quello effettivo.

Nell’ottica di incrementare l’efficacia dell’informativa finanziaria, il report suggerisce a entrambe le commissioni, IASB e FASB, relativamente alle procedure di *impairment*, di considerare modelli alternativi che adottino una valutazione prospettica degli eventi di perdita (*expected loss impairment model*).

Nel report è inoltre raccomandata una forte collaborazione, non solo con gli organi di sorveglianza nazionali, affinché si raggiunga una convergenza tra gli obiettivi della comunicazione orientata al mercato e gli obiettivi di vigilanza prudenziale da essi promossi, ma anche tra le due commissioni stesse, affinché si raggiunga la maggiore convergenza possibile tra i principi contabili internazionali IFRS, emessi dallo IASB, e gli US GAAP, emessi dal FASB.

Le raccomandazioni proposte dal gruppo di consulenza sembrano muovere verso un corpus di regole contabili assoluto che soddisfi coerentemente le necessità informative degli investitori attuali e potenziali e la necessità di trasparenza e rigore imposta dagli operatori del mercato nel loro complesso e dalle autorità nazionali nello svolgimento della loro attività di vigilanza prudenziale.
Tuttavia nel report la convergenza dei principi contabili è individuata come una condizione necessaria ma non sufficiente per il superamento dei limiti dell’informativa finanziaria in generale. Affinché il complesso informativo destinato a tutti gli operatori del mercato possa essere considerato completo ed esaustivo, questo dovrebbe comunicare anche una serie di informazioni diverse da quelle strettamente contabili, non solo di carattere quantitativo, quindi, ma anche qualitativo. Si ritiene che tali informazioni debbano essere in grado di fornire agli users del bilancio un’adeguata conoscenza non solo della situazione patrimoniale e reddituale dell’entità in questione, ma anche dell’assetto manageriale e del più ampio contesto in cui l’entità opera. Ulteriori dati sensibili sono i parametri di valutazione del fair value e i sottostanti cui si fa riferimento.

L’implementazione di queste classi aggiuntive di informazioni negli schemi di bilancio è finalizzata al soddisfacimento di un più ampio spettro di bisogni informativi e alla garanzia di una maggiore trasparenza nella comunicazione finanziaria, elementi imprescindibili per ristabilire il rapporto di fiducia tra investitori ed istituzioni finanziarie, logorato dalle severe conseguenze della recente crisi.

2.1. Le principali fasi del processo di riforma

Ogni nuovo capitolo, una volta terminato, sarebbe diventato effettivo, andando a sostituire il suo omologo contenuto nello IAS 39.
Secondo la timeline inizialmente definita dallo IASB, il processo di integrale sostituzione dello IAS 39 si sarebbe dovuto concludere entro la fine del 2010\textsuperscript{25} e l’applicazione dell’IFRS 9 sarebbe divenuta obbligatoria a partire dall’1 Gennaio 2013.

Il nuovo IFRS 9, nell’iter di recepimento nel complesso di regole contabili internazionali, ha tuttavia subito dei rallentamenti a causa della sospensione del processo di omologazione da parte dell’ Unione Europea, la quale ha ritenuto opportuna tale decisione in virtù delle motivazioni promosse dall’ Accounting Regulatory Committee (ARC).

Secondo l’ARC sarebbe stato opportuno valutare, ed eventualmente omologare, il principio contabile nella sua interezza, diversamente da quanto previsto dallo IASB.

Sono inoltre seguite a tale decisione ulteriori inviti rivolti allo IASB, da parte della Comunità Europea, a rivedere i principi chiave dell’IFRS 9 riguardanti la contabilizzazione al fair value. La sospensione dell’endorsement (2009) e le successive revisioni del principio hanno causato uno slittamento della data di applicazione obbligatoria di due anni, fissata quindi all’1 Gennaio 2015.

Nonostante a fine 2013 risultino pubblicati tutti i capitoli dell’IFRS 9, l’iter di riforma è tutt’altro che concluso.

In sede di pubblicazione del documento che introduce le novità in merito alle metodologie di hedge accounting, lo IASB annuncia che la data di effettiva transizione al nuovo principio contabile sarà ulteriormente posticipata. La decisione muove dalla necessità di fornire più tempo ai soggetti interessati, per adeguarsi opportunamente alle nuove regole. Tale ulteriore slittamento permette inoltre di allineare all’entrata in vigore dell’IFRS 9 le nuove regole in materia di contratti assicurativi contenute in una bozza pubblicata a Giugno 2013\textsuperscript{26}.

Nella seduta del 20 Febbraio 2014 lo IASB ha deliberato la nuova data di entrata in vigore effettiva dell’IFRS 9, prevista per l’1 Gennaio 2018.


\textsuperscript{26} “Exposure Draft: Insurance Contracts (ED/2013/7)”, International Accounting Standard Board, Giugno 2013.
In sintesi:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Date</th>
<th>Pubblicazioni</th>
<th>Commenti</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12 Novembre 2009</td>
<td>“IFRS 9: Financial Instruments” (Classificazione e valutazione delle attività finanziarie)</td>
<td>Data originaria di entrata in vigore: 1 Gennaio 2013 (successivamente modificata)</td>
</tr>
<tr>
<td>28 Ottobre 2010</td>
<td>“IFRS 9: Financial Instruments” (Ripubblicato includendo disposizioni in merito a classificazione e valutazione delle passività finanziarie e a eliminazione contabile)</td>
<td>Data originaria di entrata in vigore: 1 Gennaio 2013 (successivamente modificata)</td>
</tr>
<tr>
<td>16 Dicembre 2011</td>
<td>“Mandatory Effective Date and Transition Disclosures (Amendments to IFRS 9 and IFRS 7)”</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28 Novembre 2012</td>
<td>“Exposure Draft ED/2012/4, Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9 (proposed amendments to IFRS 9 (2010))”</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7 Marzo 2013</td>
<td>“Exposure Draft ED/2013/3, Financial Instrument: Expected Credit Losses”</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19 Novembre 2013</td>
<td>“IFRS 9: Financial Instruments (Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39)” (Le novità riguardano l’inclusione del nuovo modello di Hedge Accounting)</td>
<td>Rimossa la precedente data di entrata in vigore (1 Gennaio 2015)</td>
</tr>
<tr>
<td>20 Febbraio 2014</td>
<td>Data di entrata in vigore effettiva, 1 Gennaio 2018.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2.2. Le novità in sede di classificazione e valutazione

Il principio contabile IFRS 9, in un’ottica di semplificazione delle regole per la classificazione degli strumenti contabili, definisce due macro-classi di strumenti finanziari:

- strumenti valutati al costo ammortizzato;
- strumenti valutati al *fair value*.

Le attività finanziare saranno classificate in funzione del relativo metodo di valutazione:

- costo ammortizzato, qualora la banca intenda incassare i flussi finanziari, specificamente individuati, dello strumento;
- *fair value through other comprehensive income*, qualora la banca detenga lo strumento o per incassarne i flussi o in attesa di venderlo. In tale fattispecie le variazioni di *fair value* saranno rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
- *fair value through profit or loss*, qualora non sia possibile classificare lo strumento secondo le disposizioni di cui sopra oppure nel caso in cui la banca ne dia specifica indicazione.

È contemplata la possibilità, per la banca, di esercitare la *fair value option*, sia in conto economico sia in *other comprehensive income*, qualora questo consenta di eliminare, o ridurre sensibilmente, eventuali asimmetrie informative.

Le passività saranno, invece, valutate tutte al costo ammortizzato, fatta eccezione per gli strumenti contenenti strumenti derivati, i quali dovranno essere necessariamente valutati al *fvtpl*, e per i contratti di garanzia finanziaria.

La banca può eventualmente optare per la contabilizzazione delle passività finanziarie al *fair value through profit or loss*, qualora ritenga che questo possa eliminare, o ridurre sensibilmente, delle asimmetrie informative, oppure qualora le passività in questione appartengano a una categoria di strumenti la cui performance complessiva è valutata al *fair value*.
Il principio prevede che la scelta in sede di prima rilevazione in bilancio debba essere formulata (1) tenendo presente il modello di business dell’entità e (2) l’analisi dei flussi casa dello strumento in esame.

2.2.1. Introduzione della logica del modello di business

Il discriminante per la classificazione di un’attività finanziaria è individuato nell’obiettivo del modello di business, relativamente alla tipologia di strumento. A seconda che il modello preveda esclusivamente l’incasso dei flussi finanziari (hold-to-collect) o l’incasso dei flussi e l’eventuale vendita dello strumento, questo sarà classificato, rispettivamente, come strumento valutato al costo ammortizzato o al fair value through other comprehensive income.

Tale approccio si estrinseca in una classificazione effettuata a un più alto livello di aggregazione, piuttosto che “instrument-by-instrument”. Le scelte del management non rilevano riguardo la gestione del singolo strumento, ma sono ponderate a livello di portafoglio.

Il modello di business scaturisce sia dalle scelte del management sia dalle conseguenze di tali scelte osservabili ex-post e determina la struttura complessiva dei flussi finanziari dell’entità. Nel determinare se uno strumento è detenuto al fine di incassarne i relativi flussi di cassa o nell’attesa di essere venduto, bisogna tenere presenti le motivazioni per cui tale strumento è entrato nell’economia della banca e l’andamento delle vendite su quella tipologia di strumento, nonché le motivazioni che normalmente spingono alla vendita di uno strumento appartenente alla categoria in questione. Esistono, infatti, circostanze in cui lo smobilizzo di un’attività finanziaria è tuttavia coerente con l’originaria intenzione di detenzione, e con la relativa contabilizzazione in tal senso, del medesimo strumento al fine di incassarne i flussi di cassa. Si pensi alla fattispecie del deterioramento del merito creditizio dell’emittente un determinato strumento, che ne giustifica la vendita, poiché tale evento influisce direttamente sulla struttura dei flussi di cassa dello strumento stesso.
Qualora invece l’intenzione del management sia di massimizzare i flussi di cassa complessivi dell’entità sfruttando i differenziali sulle transazioni di determinate classi di strumenti, si può chiaramente desumere che il modello di business su quei portafogli sia orientato al trading. Tali strumenti saranno quindi valutati al *fair value* e le rispettive variazioni saranno iscritte in conto economico. La banca, ad ogni modo, incasserà dei flussi di cassa connessi a tali strumenti per il periodo in cui questi saranno posseduti dall’entità. L’incasso di tali flussi non rileverà al fine della definizione del modello di business ma sarà solo incidentale ad esso.

2.2.2. Analisi della struttura dei flussi di cassa dello strumento

La banca, affinché possa contabilizzare uno strumento detenuto al fine di incassarne i relativi flussi di cassa al costo ammortizzato, deve accertare che essi siano relativi esclusivamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale. Il principio considera il pagamento degli interessi come remunerazione per il valore temporale del denaro e il rischio di credito associati al capitale residuo.

Se i flussi di cassa prevedono componenti diverse da quelle sopra menzionate, l’attività cui questi fanno riferimento deve essere classificata e valutata come uno strumento al *fair value through profit or loss*.

Qualora un’attività finanziaria presenti una struttura di flussi di cassa che incorpora un certo grado di leva finanziaria (*leverage*), questa non può essere contabilizzata al costo ammortizzato. Sono strumenti di questo tipo le opzioni, i contratti *futures* e gli *swap*. Un grado di leva finanziaria “più che insignificante” aumenta la variabilità dei flussi di cassa previsti, pertanto tali attività finanziarie devono essere contabilizzate al *fair value* e le relative variazioni di valore devono essere imputate a conto economico.

Alcuni strumenti potrebbero presentare delle specificità tecniche che agiscono, ad esempio, sulla modalità di determinazione del tasso di interesse, andando a modificare la complessiva struttura dei flussi di cassa. In questi casi, e nel caso in cui lo strumento incorpori effetto leva, la banca deve effettuare un’apposita valutazione per determinare l’entità di queste possibili modifiche. Tale valutazione è effettuata confrontando lo strumento in esame con uno strumento analogo (*benchmark cash flows*), che presenti il medesimo merito creditizio e i
medesimi termini contrattuali, eccetto per la modifica sulla struttura dei cash flows, oggetto della valutazione.

Qualora l’impatto stimato sulla struttura dei flussi presunti sia non trascurabile, l’attività finanziaria in questione deve essere valutata al fair value through profit or loss.

Non è necessaria un’apposita e dettagliata valutazione qualora siano palesi le possibili variazioni delle struttura dei cash flows in esame rispetto a quella di uno strumento analogo.

2.2.3. Introduzione della categoria di strumenti valutati al Fair Value Through Other Comprehensive Income

Definizione di OCI secondo lo IAS 1

Il principio contabile internazionale n.1, contenente le disposizioni in materia di presentazione del bilancio, stabilisce che il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Other Comprehensive Income) è destinato ad accogliere tutte le componenti di reddito che rispettano la definizione di utile o perdita dettata dal framework, ma che non risultano idonee ad essere iscritte a conto economico.

Il prospetto accoglie le componenti di reddito maturate ma non ancora realizzate. Tali utili/perdite saranno, secondo quanto specificatamente disposto dagli IAS/IFRS, eventualmente riclassificati (recycled) e rilevati a conto economico.

La presentazione del prospetto degli other comprehensive income consente al lettore del bilancio di individuare agevolmente eventuali opportunità di guadagno o minacce di perdita che potranno realizzarsi a conto economico nel futuro più prossimo. È suggerito ai redattori del bilancio di ponderare il grado di dettaglio delle esposizioni in tale prospetto proporzionalmente alla significatività delle poste ivi iscritte, in termini sia di importo che di frequenza, per offrire una più chiara visione delle potenzialità di utile e perdita.
2.2.3.1. Guadagni e perdite iscritte in Other Comprehensive Income

Nonostante l’introduzione di una terza categoria di strumenti complessi lo schema dell’IFRS 9, lo IASB ha ritenuto necessario un accorgimento in tal senso. La categoria in questione nasce per accogliere quelle attività finanziarie che sono detenute dall’entità in ossequio a un business model che prevede sia l’incasso dei flussi sia l’eventuale smobilizzo, qualora ne sussistano adeguate condizioni. In una tale situazione, infatti, il redattore del bilancio deve tener conto del duplice ordine di fattori che interessano la performance dello strumento, i flussi di cassa contrattualmente definiti e le variazioni di fair value.

La valutazione al fair value through other comprehensive income riesce a fornire adeguata rappresentazione di entrambi i fenomeni. Stando alle disposizioni dell’IFRS 9:

• Gli incassi a titolo di interesse sono rilevati a conto economico e calcolati con il criterio dell’interesse effettivo;
• eventuali perdite durevoli di valore sono rilevate a conto economico, secondo la medesima metodologia utilizzata per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
• gli incrementi o le perdite di valore cumulati sono rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Other Comprehensive Income) e contabilizzate in conto economico in sede di realizzo.

Sono esclusi da tale tassonomia eventuali guadagni, o perdite, su cambi, che seppure rappresentate nel medesimo prospetto sono soggette alle disposizioni contenute nello IAS 2127. Le attività finanziarie denominate in valuta estera sono valutate come se fossero state contabilizzate al costo ammortizzato nella valuta estera. Il differenziale sul costo ammortizzato che emerge dopo il cambio è rilevato a conto economico.

Come anticipato, la banca ha la facoltà di valutare una passività finanziaria al fair value through profit or loss per eliminare, o almeno attenuare, eventuali asimmetrie informative.

27 “IAS 21, (Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere)”
Il principio contabile IFRS 9 prevede, per tali passività, che le relative variazioni di valore siano rilevate nell’other comprehensive income, qualora attribuibili a variazioni del rischio di credito dell’emittente stessa (“own credit risk”).

Tali scostamenti di fair value devono essere imputati direttamente a conto economico solo qualora si profilì il rischio di generare asimmetrie informative o di aggravarle, qualora già esistenti. Un’asimmetria informativa sorge nel caso in cui la presentazione degli scostamenti di fair value in oci fornisce valori significativamente differenti dai valori che il lettore del bilancio avrebbe potuto osservare nel caso in cui i medesimi scostamenti fossero stati rappresentati direttamente in profit or loss. Variazioni del rischio di credito dell’emittente, ossia del rischio che l’emittente non riesca ad adempiere le proprie obbligazioni, sono desumibili da eventuali variazioni del fair value dello strumento in esame non attribuibili ad anomali movimenti del mercato o attraverso apposite metodologie alternative.

Alla luce di quanto appena esposto è possibile rappresentare graficamente l’iter decisionale per la classificazione degli strumenti finanziari in ossequio alle disposizioni del principio contabile IFRS 9.
Held for trading?

Si

Esercizio fair value option?

Si

Variazioni “own credit risk”

Other Comprehensive Income

No

Altre variazioni di fair value

Profit or loss

No

Include derivati incorporati?

Si

Scorporare il derivato incorporato

Strumento originario

Derivato incorporato

No

Costo ammortizzato

Fair value through profit or loss
3. Modelli di impairment. Dall’*incurred loss* all’*expected credit loss impairment model*.

3.1. Il modello di *impairment* secondo lo IAS 39

*L’impairment test* è la procedura da adottarsi per accertare l’eventuale riduzione durevole di valore delle attività. Riguardo alle attività finanziarie, lo IAS 39 prevede che queste siano soggette a valutazione a ogni data di riferimento del bilancio. Affinché possa essere rilevata e contabilizzata una perdita per riduzione durevole di valore, è necessario che si individui un nesso di causalità tra la riduzione di valore e uno o più eventi (c.d. eventi di perdita), verificatisi successivamente alla rilevazione iniziale, che possano aver impattato sui futuri flussi finanziari dell’attività in esame. La riduzione di valore potrebbe essere l’effetto combinato di una serie di eventi non individuabili singolarmente.

Non sono invece rilevate le perdite attese, eventualmente risultanti da eventi futuri, qualunque sia la loro probabilità di verificarsi.

Il principio presenta una casistica di eventi di perdita in seguito ai quali la banca dovrà rilevare i dati necessari a formare l’obiettiva evidenza di una riduzione durevole di valore. Tali eventi sono:

(a) “*significative* difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;

(b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;

(c) il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

(d) sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;

(e) la scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o
(f) dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non può essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo, ivi incluso:

I. cambiamenti sfavorevoli nello stato dei pagamenti dei beneficiari nel gruppo (per esempio un numero maggiore di pagamenti in ritardo o di beneficiari di carte di credito che hanno raggiunto il loro limite massimo di credito e stanno pagando l’importo minimo mensile); oppure

II. condizioni economiche locali o nazionali che sono correlate alle inadempienze relative alle attività all’interno del gruppo (per esempio un aumento del tasso di disoccupazione nell’area geografica dei beneficiari, una diminuzione nei prezzi immobiliari per i mutui nella relativa area, una diminuzione dei prezzi del petrolio per attività date in prestito a produttori di petrolio, o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni dell’industria che ricadono sui beneficiari del gruppo).”

Va inoltre considerata la fattispecie di una diminuzione del fair value di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale sotto il suo costo storico. Qualora la diminuzione, scaturita da un evento avverso che abbia impattato sull’ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale dell’emittente lo strumento, sia significativa nell’importo o protratta nel tempo, costituisce un’obiettiva evidenza di riduzione durevole di valore dell’investimento.

Non costituisce invece evidenza di una riduzione durevole di valore di un’attività finanziaria il declassamento del merito creditizio dell’entità emittente la medesima attività, nonostante il fatto abbia comunque una certa funzione segnaletica, se considerato a sistema con altre informazioni eventualmente disponibili.

Talvolta i dati osservabili potrebbero essere insufficienti o non rilevanti per un’adeguata valutazione dell’importo della diminuzione di valore. In questi casi la banca deve ricorrere alla propria esperienza valutativa per formulare delle stime circa l’importo delle eventuali

---

perdite. Qualora siano disponibili dati storici relativi al medesimo creditore o a creditori che presentino caratteristiche analoghe, la banca stima le eventuali variazioni dei flussi di cassa attesi adeguando i dati storici alla situazione corrente.

I processi di stima della perdita per riduzione durevole di valore, piuttosto che un singolo importo, potrebbero fornire una gamma di importi possibili. In tal caso la banca deve contabilizzare un importo pari al valore desumibile dalla “migliore stima” così come indicato nello IAS 37. I possibili valori all’interno della gamma sono ponderati per la probabilità ad essi associata. Laddove i diversi importi abbiano la medesima probabilità viene effettuata una stima media\(^\text{30}\).

La banca valuta se sussista l’obiettiva evidenza di una riduzione durevole di valore individualmente per attività finanziarie significative e collettivamente per attività finanziarie non significative. Qualora non si riscontri alcuna riduzione di valore delle attività valutate individualmente, queste sono valutate collettivamente, a prescindere dalla loro significatività. Valutando attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato (finanziamenti e crediti, investimenti *held-to-maturity*), l’importo dell’eventuale perdita sostenuta “viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria. [...]”

L’importo della perdita deve essere rilevato nel conto economico\(^\text{31}\).

Nel caso in cui, in un esercizio successivo, in seguito a un evento successivo alla riduzione di valore l’ammontare della perdita diminuisca, questa deve essere ripristinata. Il ripristino non può comunque determinare un valore contabile dell’attività finanziaria superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto alla data del ripristino stesso nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita.

Formalizzando quanto appena esposto, la perdita per riduzione durevole di valore su un’attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato si calcola come:

\[^{30}\text{Cfr. IASB, IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, par.39.}\]

\[^{31}\text{Cfr. IASB, IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, par.63.}\]
IL = CA - \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1 + r)^t}

dove:

IL, impaired loss, importo della svalutazione;
CA, carrying amount, valore contabile dell’attività finanziaria;
CF, cash flows, flussi di cassa stimati;
r, tasso di interesse effettivo originario, calcolato in sede di rilevazione iniziale\(^{32}\).

L’importo della perdita per riduzione durevole di valore su uno strumento rappresentativo di capitale non valutato al fair value, perché non determinabile in modo attendibile, è misurato dalla differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi di cassa stimati, attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato osservato per strumenti analoghi. L’attualizzazione al tasso di mercato è in questa fattispecie adottata come una proxy della valutazione al fair value.

Utilizzando la medesima notazione della formula di cui sopra:

\[ IL = CA - \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1 + i)^t} \]

dove:
i, tasso di rendimento corrente di mercato osservato per strumenti analoghi.

Qualora siano stati iscritti a patrimonio netto eventuali decrementi del fair value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita che presentino i caratteri della significatività o della durevolezza, la perdita cumulata, iscritta nell’apposita riserva, deve essere stornata e rilevata a conto economico. L’importo di tale perdita è pari alla differenza tra il costo di

\(^{32}\) È adottato il tasso di interesse effettivo perché altrimenti, scontando i flussi al tasso corrente di mercato, si imporrebbe sostanzialmente una valutazione al fair value, non coerente la tipologia di strumento in esame.
acquisizione dell’attività finanziaria e il suo *fair value* corrente, al netto di eventuali perdite già rilevate in conto economico.

Formalizzando:

\[ IL_t = C_0 - FV_t - IL_{t-1} \]

dove:

t, istante di valutazione;

\( C_0 \), costo di acquisizione al tempo 0;

\( FV_t \), *fair value* al tempo \( t \);

\( IL_{t-1} \), perdita precedentemente rilevata in conto economico.

La valutazione delle eventuali perdite durevoli di valore delle attività finanziarie *available-for-sale* è un argomento particolarmente sensibile su cui, più volte negli ultimi anni, sono intervenuti sia gli *standard setter* internazionali sia le autorità di vigilanza nazionali.

Nell’ambito del “Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS”, cui fa riferimento il documento congiunto n. 4 del 3 marzo 2010, le tre autorità nazionali hanno espresso alcuni chiarimenti riguardo l’interpretazione e l’applicazione dei criteri di significatività e durevolezza in sede di valutazione delle riduzioni di *fair value*\(^{33}\) e le misure da adottare in circostanze eccezionali. In particolare, qualora si osservino improvvisi e anomali cali delle quotazioni di un determinato strumento, non supportati da alcuna notizia o fatto nuovo, gli amministratori potrebbero derogare ai parametri predeterminati circa le soglie di significatività dell’importo della riduzione di *fair value* oltre il quale procedere alla svalutazione. Le motivazioni e l’eventuale impatto in bilancio devono essere esposte in nota integrativa. Le soglie adottate, sia riguardo la significatività che riguardo la durevolezza delle riduzioni di *fair value*, possono essere modificate a seguito di cambiamenti nello scenario esterno. Anche in questo caso i redattori del bilancio esporranno motivazioni e impatti delle modifiche in nota integrativa.

\(^{33}\) *Supra.*
3.2. Il modello di *impairment* secondo l’IFRS 9

Nel marzo 2013 lo IASB ha pubblicato un *exposure draft* contenente una serie di proposte circa le finalità e le specificità del nuovo modello di *impairment* per le attività finanziarie\(^{34}\). L’iniziativa dello IASB accoglie le raccomandazioni del *Financial Crisis Advisory Group* (FCAG) e di tutti gli esperti del settore che negli anni precedentì si erano espressi riguardo la necessità di un modello di *impairment* più efficace rispetto a quello previsto dallo IAS 39. I lavori iniziano nel 2010 proponendosi quale principale obiettivo quello di giungere, attraverso varie fasi di ricerca e consultazione, alla formulazione di un modello di *impairment* che includa una più ampia base di dati utili a valutare in anticipo l’eventuale deterioramento del credito e che permetta quindi di formulare delle stime quanto più accurate possibile sulla perdita attesa dello strumento. Si cerca in tal modo di superare l’impostazione proposta dallo IAS 39 di un modello di *impairment* fondato sulla perdita occorsa (*incurred loss*) misurata a ogni data di redazione del bilancio, successivamente all’individuazione di obiettive evidenze circa gli eventi di perdita.

3.2.1. Rilevazione e misurazione

Le regole contenute nell’*Exposure Draft* in parola si applicano a tutti gli strumenti rientranti nell’ambito di applicazione coperto dall’IFRS 9. Tra questi particolare menzione va fatta per i crediti di funzionamento e alcune tipologie di contratti di locazione finanziaria (*leases receivables*) ai quali lo standard applica un approccio di *impairment* semplificato. Tale approccio, ad ogni modo fondato sul concetto di perdita attesa, mira ad abbattere i costi connessi alla valutazione e alla gestione del rischio che per queste tipologie di crediti non sarebbero giustificati. Si è scelto di concedere a quelle entità che non dispongono di un sistema di *risk management* particolarmente sviluppato l’opzione di ricorrere all’approccio semplificato al fine di alleggerire i processi di valutazione e i costi della gestione del rischio su tali attività, tipicamente caratterizzate da *maturity* pari o inferiori all’anno e profili di rischio più contenuto.

\(^{34}\) IASB, “ED/2013/3, Financial Instruments: Expected Credit Losses”.

Per le altre tipologie di attività finanziarie, quelle valutate al costo ammortizzato e quelle valutate al *fair value through oci*, l’*Exposure Draft* prevede l’applicazione dell’approccio generale di valutazione dell’eventuale deterioramento del credito.

3.2.1.1. “*Three-Bucket Approach*”

L’approccio generale proposto dallo standard individua tre differenti configurazioni, denominate *bucket*, dei contenitori in cui idealmente confluiscono i crediti differenziati in seguito alla valutazione.

In sede di prima rilevazione tutti i crediti confluiscono nel primo *bucket*, fatta eccezione per quelli che presentano obiettive evidenze di pregresse perdite di valore incorporate, ad esempio, nel prezzo significativamente scontato.

In questo raggruppamento si trovano attività finanziarie che:

- non hanno subito alcun peggioramento della qualità del credito;
- pur avendo subito un certo peggioramento della qualità del credito, mantengono un profilo di rischio molto basso (assimilabile a quello di titoli “*investment grade*”\(^{35}\)).

Sulle attività finanziarie afferenti al primo modulo la banca deve misurare la perdita attesa entro un orizzonte temporale di 12 mesi e calcolare gli interessi al tasso effettivo sul costo ammortizzato dell’attività al lordo di qualsiasi perdita.

Qualora alla data di valutazione sia riscontrabile un significativo incremento del rischio di credito sull’attività in esame, tale che il risultante profilo di rischio sia assimilabile a quello di titoli “*speculative grade*”\(^{36}\), la banca misura la perdita attesa entro un orizzonte temporale


\(^{36}\) “*Speculative grade*: obbligazioni ad alto rendimento, quelle cioè più rischiose per gli investitori. Sono quelle emesse da aziende valutate dalle agenzie di rating con voti uguali o inferiori a "BB+"; la categoria include dunque tutti i bond con rating con due B, con una B o con le C. Le obbligazioni più sicure, quelle con rating superiori alla "BBB-", sono invece denominate "*investment grade*. I bond *high yield* sono dunque quelli speculativi.”, Il Sole 24 Ore, Finanza e mercati, “La parola chiave”, 10/07/2013.
che copra la vita dello strumento sino a scadenza. Anche in tale circostanza gli interessi sono calcolati al tasso effettivo sul costo ammortizzato dell’attività al loro di qualsiasi perdita.

Nel terzo modulo affluiscono i crediti in relazioni ai quali si è verificato un certo evento di perdita. In tal caso la perdita attesa è calcolata entro un orizzonte temporale che copra la vita residua dello strumento, ma gli interessi sono calcolati applicando il criterio dell’interesse effettivo sul costo ammortizzato al netto delle perdite.

Sebbene il principio non fornisca delle soglie puntuali da assumere quale riferimento per l’eventuale estensione dell’orizzonte di valutazione da 12 mesi a lifetime, per buona parte degli operatori del settore bancario una soglia accettabile per il trasferimento da bucket 1 a bucket 2 di un’esposizione verso una controparte corporate (maturity 5 anni) potrebbe essere una probabilità di default entro i 12 mesi compresa in un intervallo 2-8% e un rating pari o inferiore a B37.

3.3. Fondamenti di stima per la perdita attesa

L’application guidance, annessa all’ED/2013/3, definisce le perdite attese sui crediti come una stima del valore attuale di tutte le inadempienze del debitore lungo la vita dello strumento. Tali inadempienze sono misurabili come differenza tra il flusso di cassa dovuto ai sensi del contratto che regola il rapporto di credito e il flusso che il creditore si aspetta ragionevolmente di incassare38.

Lo standard non definisce analicamente il calcolo della perdita attesa ma traccia delle guidelines cui i modelli adottati dalle singole entità dovrebbero adeguarsi.

La perdita attesa entro la vita residua dello strumento (lifetime) è una stima del valore attuale delle perdite che eventualmente sorgeranno nel periodo che intercorre tra la data di valutazione e la data di scadenza dello strumento a causa di eventuali inadempienze del debitore. Tali perdite sono pesate per le rispettive probabilità di verificarsi.

37 “IFRS Roundtable per le banche”, materiale prodotto in occasione di un incontro tra i consulenti EY e gli addetti ai lavori del settore bancario, EY Italy, 21 Giugno 2012.
La perdita attesa entro i 12 mesi, individuata come porzione della perdita \textit{lifetime}, risulta dalla ponderazione del valore attuale della perdita attesa in caso di default, stimata sulla vita residua dello strumento, per la probabilità che si verifichi il default entro l’anno.

In generale, il valore stimato della perdita attesa deve:

- essere calcolato nell’ambito di uno scenario quanto più realistico possibile;
- essere opportunamente pesato per la probabilità che la perdita stessa si realizzi, per quanto bassa possa essere;
- incorporare il valore temporale del denaro.

La banca non deve necessariamente individuare ogni scenario possibile ma solo il più probabile sulla base delle “migliori informazioni disponibili”, che includano sia le informazioni relative agli eventi passati, opportunamente rettificate in base alle condizioni correnti, sia delle ragionevoli previsioni sulle future condizioni economiche.

Il passaggio dalla stima sull’orizzonte di breve termine a quello di lungo termine dipende dal verificarsi o meno di incrementi del rischio di credito connesso allo strumento in esame rispettivamente al livello di rischio osservato in sede di prima rilevazione. La banca può monitorare i crediti in modo aggregato, considerando delle classi di strumenti analoghi fra loro per fattori di rischio endogeni (tipologia di strumento, tipologia di \textit{collateral}\textsuperscript{39}, rating, data di emissione, vita residua) ed esogeni (industria di appartenenza dell’affidato, area geografica, scenario macroeconomico). Qualora un singolo strumento, precedentemente osservato a un livello di aggregazione più elevato, presenti un peggioramento in termini di qualità del credito rispetto a strumenti analoghi sarà successivamente monitorato singolarmente.

In mancanza di soglie puntuali cui poter fare riferimento nell’osservazione delle variazioni della probabilità di default per la determinazione del \textit{bucket} di appartenenza di un determinato strumento, lo standard suggerisce una serie di indicatori cui far riferimento ai fini di un efficace monitoraggio\textsuperscript{40}.

\textsuperscript{39} Collateral: “Bene reale o finanziario concesso in garanzia del puntuale pagamento di un debito. Se alla scadenza, il debitore non è in grado di pagare quanto previsto, il credito può rivalersi sul bene, per es. vendendolo e utilizzando tutto o parte del ricavato per soddisfare il suo credito. Vi sono diverse tipologie di \textit{collateral constraints} (vincoli di garanzia)\textsuperscript{40}”, F. Pressacco, Dizionario di Economia e finanza Treccani, \url{http://www.treccani.it/enciclopedia/collaterale_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/}.

Sebbene lo schema normativo appena delineato presenti ampi margini di discrezionalità in merito ai modelli di *risk management* da adottare, gli addetti ai lavori sembra abbiano individuato nei modelli basati sui sistemi di *rating* “il candidato naturale sia per quantificare l’evoluzione del rischio di lungo termine, sia per misurare la variazione della probabilità di default sulla base della quale attribuire i crediti al relativo *bucket* di riferimento”\(^{41}\).

È possibile derivare la probabilità di *default* sulla base dei giudizi di merito creditizio formulati dalle apposite agenzie e dall’osservazione dei dati storici relativi ai tassi di insolvenza delle imprese affidate, discriminate in funzione della classe di *rating* di appartenenza.

L’analisi prosegue con l’osservazione dei dati storici riguardo le migrazioni tra classi di *rating* al fine di modellare i possibili andamenti del *rating* creditizio e i valori ad essi associati. Il mutamento del *rating*, infatti, è in grado di generare effetti sui prezzi degli strumenti cui fanno riferimento perché, sebbene l’upgrade o il downgrade siano circostanze indiscutibilmente esogene, la decisione dell’agenzia di rating “riflette un diverso apprezzamento della solvibilità dello stesso emittente o della qualità dello stesso titolo e, quindi, è totalmente riconducibile al rischio di credito”\(^{42}\).

Gli istituti di credito di maggiori dimensioni dispongono di sofisticati modelli di *rating* interno, sviluppati in ottemperanza alle disposizioni in materia di solidità patrimoniale previste dal Comitato di Basilea. Il *rating* interno persegue le medesime finalità di quello esterno ed è redatto seguendo metodologie analoghe a quelle adottate dalle agenzie internazionali riconosciute.

---


3.3.1. *Migration Analysis*

Il modello di gestione del rischio di credito basato sull’osservazione dei giudizi di merito creditizio e sulle relative probabilità di transizione a differenti classi di merito (*upgrading*/*downgrading*) va sotto il nome di *Migration Analysis*.

L’analisi è volta a misurare la perdita attesa su un credito come differenza tra il valore corrente della posizione allo stato attuale e il valore atteso della medesima, entro un certo orizzonte temporale, calcolato come media ponderata del valore del credito in riferimento ad ogni possibile classe di rating per la probabilità che esso migri verso quella determinata classe.

**Approccio Markoviano**

Il principale contributo allo studio delle matrici di transizione è da attribuirsi a A. A. Markov\textsuperscript{43}, ideatore delle c.d. catene di Markov.

Una catena di Markov è un processo stocastico\textsuperscript{44} strutturato in modo tale che, conoscendo la distribuzione di probabilità del processo allo stato corrente, si conoscerà anche la distribuzione per gli stati successivi. Obiettivo della formulazione delle catene di Markov è studiare come può evolversi un sistema dinamico.

Assunzione fondamentale di un processo di Markov è l’assenza di memoria, ossia l’assoluta irrellevanza degli stati passati rispetto agli stati futuri. La probabilità di uno stato $i$ al tempo $t+1$ si ritiene essere determinata esclusivamente in funzione dello stato immediatamente precedente $t$.

Formalizzando, deve valere:

$$P(X_{t+1} = i_{t+1} | X_0 = i_0, ..., X_t = i_t) = P(X_{t+1} = i_{t+1} | X_t = i_t).$$

Secondo tale proprietà la probabilità condizionale che il sistema $X$ si trovi, al tempo $t+1$, allo stato $i$ dipende solo dallo stato assunto dal sistema al tempo $t$ immediatamente precedente.

\textsuperscript{43} Andrej Andreevič Markov (1856-1922), matematico e statistico russo.

\textsuperscript{44} I processi stocastici descrivono fenomeni aleatori dinamici, ovvero con un’evoluzione temporale.
Sono quindi irrilevanti ai fini della probabilità di transizione gli stati assunti dal sistema $X$ negli istanti compresi tra $0$ e $t-1$.

Ipotizzando inoltre che il processo sia omogeneo, cioè indipendente dal fattore tempo, si avrà:

\[ p_{ji} = P(X_{t+1} = i | P_t = j) \]

Che rappresenta la probabilità che un sistema $X$ transiti allo $i$, nell’istante $t+1$, sapendo che il medesimo sistema si trovava allo stato $j$ nell’istante $t$.

In una catena di Markov è uno stato assorbente quello dal quale il processo non può più ripartire. Un generico stato $k$ sarebbe assorbente se $p_{kk}=1$, ossia se il caso di trovarsi in $k$, essendo stati precedentemente nel medesimo stato $k$, fosse un evento certo.

“Sulla base di quanto esposto, si può costituire la corrispondente matrice di transizione $M$, tale da considerare tutti i passaggi tra i differenti stati del sistema applicando le relative funzioni di probabilità”\(^{45}\):

\[
M = \begin{bmatrix}
  p_{ii} & p_{ij} \\
  p_{ji} & p_{jj}
\end{bmatrix}.
\]

Sotto l’ipotesi di omogeneità del processo di Markov, è ragionevole assumere che, conoscendo la distribuzione delle frequenze di ciascuno stato al tempo $t$ e la matrice di transizione $M$, sia possibile conoscere la distribuzione delle frequenze al tempo $t+1$.

Una matrice di transizione dei rating descrive la probabilità di migrazione tra le diverse classi di merito creditizio su un orizzonte temporale solitamente annuale. Il processo che sottende la costruzione di tale matrice individua lo stato di default come stato assorbente.

Conoscendo la distribuzione delle esposizioni all’anno $t$, è possibile calcolare l’evoluzione della distribuzione del portafoglio e quindi generare una curva di default di lungo periodo.

Una volta costruita la matrice di transizione a un anno è agevole calcolare la probabilità che un soggetto di classe \( j \) migri, entro un orizzonte di due anni, verso la classe \( i \) moltiplicando il vettore riga della matrice transizione a un anno relativo alla classe \( j \) per il vettore colonna della medesima matrice relativo alla classe \( i \). Il vettore riga, infatti, rappresenta le probabilità di migrazione di un soggetto \( j \) verso le altre classi di merito, il vettore colonna le probabilità che dalle altre classi i soggetti esaminati migrino verso la classe \( i \).

Formalizzando, la probabilità che entro due anni un titolo di classe \( j \) migri verso la classe \( i \) si può calcolare come:

\[
P_{ji}(t + 2) = p_{ji} * p_{ii} + p_{jj} * p_{ji}
\]

Sottesa a tale considerazione, è più in generale all’adozione di modelli di calcolo fondati sull’osservazione delle matrici di transizione, vi è l’ipotesi che le frequenze osservate su un orizzonte uniperiodale rimangano stabili anche per anni successivi. Inoltre è necessario che valga l’ipotesi fondamentale su cui si fonda l’approccio markoviano relativa all’assenza di memoria storica. “Se si riconoscesse, ad esempio, [...] che la probabilità che una controparte subisca un declassamento è funzione del fatto che nel periodo precedente sia già stata o meno declassata, implicitamente verrebbe negata la bontà del modo in cui è stato attribuito il rating nel periodo precedente”\(^{46}\).

Risulta pertanto fondamentale che i sistemi su cui si fonda l’attribuzione del giudizio di merito creditizio siano costruiti su dei modelli che prevedano un’ampia base informativa e una elevata capacità di riflettere tempestivamente l’andamento del mercato in modo da cogliere una maggiore gradazione del rischio di credito.

**Calcolo della perdita attesa mediante Migration Analysis**

Per una più agevole rappresentazione del metodo della Migration Analysis si procederà al calcolo della perdita attesa, entro un orizzonte temporale di 12 mesi, su un credito le cui caratteristiche sono:

• Rating iniziale BBB;
• Valore nominale = 100;
• Vita residua 5 anni;
• Tasso cedolare= 5%;
• Rimborso del capitale a scadenza.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rating iniziale</th>
<th>AAA</th>
<th>AA</th>
<th>A</th>
<th>BBB</th>
<th>BB</th>
<th>B</th>
<th>CCC/C</th>
<th>D</th>
<th>NR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AAA</td>
<td>71.43</td>
<td>28.57</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>AA</td>
<td>0.00</td>
<td>93.00</td>
<td>4.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>3.00</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>0.00</td>
<td>1.06</td>
<td>92.06</td>
<td>4.23</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td>BBB</td>
<td>0.00</td>
<td>0.27</td>
<td>1.91</td>
<td>86.34</td>
<td>4.37</td>
<td>0.27</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>6.83</td>
</tr>
<tr>
<td>BB</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>5.77</td>
<td>79.49</td>
<td>6.41</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>8.33</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>10.28</td>
<td>76.64</td>
<td>2.80</td>
<td>3.74</td>
<td>6.54</td>
</tr>
<tr>
<td>CCC/C</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>15.00</td>
<td>50.00</td>
<td>25.00</td>
<td>10.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabella 1, Fonte Standard & Poor’s.

In tabella 1 è riportata la matrice di transizione con orizzonte temporale di 12 mesi elaborata dall’agenzia Standard & Poor’s, relativa all’anno 2013\(^\text{47}\). Il campione osservato è composto da esposizioni verso controparti corporate.

Da tale matrice è possibile estrarre il dettaglio relativo al titolo esaminato.

Il passo successivo consiste nella determinazione del valore che il titolo assumerebbe in ciascuna classe di rating. Tale valore si ottiene attualizzando i flussi di cassa dello strumento previsti dal contratto sino a scadenza. Si utilizzerà una curva dei tassi zero coupon-forward per classe di rating. Il differente rendimento richiesto per ciascuna classe di merito è una efficace rappresentazione della diversa gradazione di rischio che i differenti giudizi sintetici di merito creditizio rappresentano.

In tabella 3 è riportata l’ipotetica curva dei tassi cui si farà riferimento successivamente.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rating iniziale</th>
<th>Rating alla fine dell’anno</th>
<th>Probabilità (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AAA</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AA</td>
<td>0.27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>1.91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BBB</td>
<td>86.34</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BB</td>
<td>4.37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>0.27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CCC/C</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NR</td>
<td>6.83</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabella 2, Elaborazione dati Standard & Poor’s.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rating</th>
<th>Anno 1</th>
<th>Anno 2</th>
<th>Anno 3</th>
<th>Anno 4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AAA</td>
<td>3,60</td>
<td>4,17</td>
<td>4,73</td>
<td>5,12</td>
</tr>
<tr>
<td>AA</td>
<td>3,65</td>
<td>4,22</td>
<td>4,78</td>
<td>5,17</td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>3,72</td>
<td>4,32</td>
<td>4,93</td>
<td>5,32</td>
</tr>
<tr>
<td>BBB</td>
<td>4,10</td>
<td>4,67</td>
<td>5,25</td>
<td>5,63</td>
</tr>
<tr>
<td>BB</td>
<td>5,55</td>
<td>6,02</td>
<td>6,78</td>
<td>7,27</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>6,05</td>
<td>7,02</td>
<td>8,03</td>
<td>8,52</td>
</tr>
<tr>
<td>CCC</td>
<td>15,05</td>
<td>15,02</td>
<td>14,03</td>
<td>13,52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabella 3, Esempio curva dei tassi zero-coupon forward a un anno per classe di rating.

La curva dei tassi ipotizzata è coerente circa la relazione rischio-rendimento. A titoli più rischiosi, identificati da un giudizio sintetico di merito creditizio peggiore, corrispondono rendimenti attesi più elevati.

Coerentemente con le caratteristiche del titolo sopra enunciate, il valore del titolo alla fine dell’anno 0, nel caso occorra un upgrade alla classe A, sarà pari a:

\[ V_A = 5 + \frac{5}{(1 + 3,72\%)} + \frac{5}{(1 + 4,32\%)} + \frac{5}{(1 + 4,93\%)} + \frac{100 + 5}{(1 + 5,32\%)} = 104,08. \]

Sostituendo nella formula di cui sopra tutti i tassi esposti in tabella 3 è possibile ottenere un prospetto completo che rappresenti il valore del titolo negli altri possibili scenari di downgrading/upgrading.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rating iniziale</th>
<th>Rating alla fine dell’anno</th>
<th>Valore alla fine dell’anno</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AAA</td>
<td>104,78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AA</td>
<td>104,60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A</td>
<td>104,08</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BBB</td>
<td>103,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BBB</td>
<td>97,59</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BB</td>
<td>93,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>79,72</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Affinché il prospetto in tabella 4 sia completo, è necessario stimare il valore recuperabile sul totale dell’esposizione in caso di default. Sulla base dei dati storici, le agenzie di rating, o le stesse banche, stimano dei tassi di recupero\(^{48}\) (recovery rate) in funzione delle caratteristiche dell’emittente e della classe di seniority dello specifico strumento in esame. Quest’ultima dipende dalla priorità di rimborso in caso di default dell’emittente e dall’eventuale presenza di garanzie reali connesse allo strumento.

\(^{48}\) Generalmente i tassi di recupero sono determinati come media dei prezzi di scambio degli strumenti in esame nei trenta giorni successivi il default e sono espressi come percentuale del valore nominale dello strumento medesimo. Alternativamente si può utilizzare come base per la determinazione del tasso di recupero il valore definitivamente recuperato dai creditori al termine della procedura di composizione della crisi della controparte in default.
Di seguito sono riportati i tassi medi di recovery pubblicati dall’agenzia Moody’s relativi a esposizioni verso controparti corporate osservati nell’anno 2013. Questi sono messi a confronto con i tassi di recupero ordinati secondo la medesima classificazione ma calcolati come media su un orizzonte temporale più ampio (1982-2013)\(^{49}\).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Classe di seniority</th>
<th>2013</th>
<th>1982-2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1st Lien Bank Loan</td>
<td>75,10%</td>
<td>66,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>2nd Lien Bank Loan</td>
<td>78,70%</td>
<td>32,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sr. Unsecured Bank Loan</td>
<td>n.a.</td>
<td>47,10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sr. Secured Bond</td>
<td>57,70%</td>
<td>52,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sr. Unsecured Bond</td>
<td>43,80%</td>
<td>37,20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sr. Subordinated Bond</td>
<td>20,70%</td>
<td>31,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Subordinated Bond</td>
<td>26,40%</td>
<td>31,40%</td>
</tr>
<tr>
<td>Jr. Subordinated Bond</td>
<td>n.a.</td>
<td>24,70%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tabella 5, tassi di recupero per classe di seniority, Moody’s Investors Service.

Ipotizzando che lo strumento in esame appartenga alla classe di seniority “Senior Unsecured Bank Loan”, ossia che si tratti di un prestito bancario cui non è connessa alcuna garanzia reale, il tasso di recupero calcolato sulla serie storica 1982-2013 è pari al 47,10%. Il valore recuperabile in caso di default, calcolato sul valore nominale del credito, è pari a:

\[ V_D = 47,10\% \times 100 = 47,1 \]

Si dispongono ora dei dati sufficienti a calcolare il valore atteso dello strumento in esame; questo risulterà dalla media ponderata dei valori assunti dallo strumento stesso in ciascuno degli stati di cui sopra per la probabilità associata alla transizione in ciascuno di questi stati.

---

Il valore atteso di un credito entro un orizzonte temporale di 12 mesi, date le sue caratteristiche contrattuali e le probabilità di migrazione verso le altre classe di rating, sarà pari a:

\[ E(V) = \sum p \cdot v \]

Dalle valutazioni esperite dalla banca in sede di prima rilevazione dello strumento osservato, emerge che l’entità si aspetta che il relativo valore possa diminuire a causa di eventuali modifiche del giudizio sul merito creditizio della controparte. In particolare la banca dovrà immediatamente iscrivere a conto economico, e, in contropartita, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, una perdita attesa sul credito in questione di importo pari alla differenza tra il valore nominale e il valore atteso al termine dei 12 mesi, assunti quale orizzonte di valutazione.
Formalizzando:

\[ EL = VN - E(V) \]

\[ EL = 100 - 95,72 = 4,28 \]

dove:
\[ EL, \text{ expected loss, perdita attesa;} \]
\[ VN, \text{ valore nominale.} \]
\[ EV, \text{ expected value, valore atteso.} \]

3.3.2. Osservazioni

Il metodo sopra esposto permette di calcolare la perdita di valore sulle attività finanziarie che la banca attende sulla base di ragionevoli stime e valutazioni circa la possibile evoluzione del profilo di rischio dell’attività in questione.

Nella trattazione si è fatto riferimento ai rating esterni, tuttavia ciò non esclude che le banche possano avvalersi di sistemi eventualmente sviluppati internamente alla funzione di risk management.

La Migration Analysis si presta a essere modulata sulla base delle esigenze e delle disponibilità di dati e mezzi a disposizione di ciascuna entità. Si può intervenire, oltre che sulla scelta della base di dati da cui attingere per compiere le valutazioni sulle probabilità di migrazione, anche sull’ampiezza dell’orizzonte temporale entro il quale sono osservati i dati storici e sulla scelta dei tassi e delle opportune tecniche per stimare i flussi attesi.

Affinché il modello sia affidabile e consenta di formulare previsioni coerenti con l’effettivo andamento del valore dello strumento osservabile ex-post, è necessario che i sistemi di rating, elemento centrale della migration analysis, si servano di basi di dati sufficientemente ampie e aggiornate e si avvalgano di tecniche di valutazione, quantitativa e qualitativa, esaurienti ed espressive della situazione corrente e prospettica dell’entità o dello strumento cui fanno riferimento.
Riguardo agli impatti che l’adozione di un modello di *impairment* basato sulla perdita attesa potrebbe avere sul bilancio bancario si può ragionevolmente presumere che da questa possano scaturire:

- un incremento dell’importo del fondo svalutazione crediti riservato alle esposizioni “in bonis”\(^{50}\);
- un incremento della volatilità dei risultati in conto economico.

L’aumento della volatilità dei risultati dipenderebbe principalmente dalle sistematiche svalutazioni dei crediti classificati nel *bucket 1*, per i quali la stima è effettuata su un orizzonte temporale annuale.

Tuttavia, a proposito delle modalità e delle soglie cui il redattore del bilancio deve parametrare l’entità delle svalutazioni, il principio non fornisce ancora indicazioni puntuali, ma si limita ad individuare alcune proprietà fondamentali da cui il processo di *impairment* non può prescindere, qualunque sia il modello di calcolo della perdita attesa adottato. A causa dello scarso livello di dettaglio delle disposizioni a riguardo, il management dispone di un ampio margine di discrezionalità in sede di *impairment test* da cui potrebbero scaturire sensibili differenze nell’applicazione dell’IFRS 9 da parte di entità simili, per operatività e modello di *business*.

Sebbene l’implementazione di un modello di *impairment* basato sulla perdita attesa potrebbe comportare per alcune entità un investimento non indifferentente per integrare i sistemi di *risk management* e di *reporting* finanziario, è indiscusso il vantaggio che tale adeguamento produrrebbe in termini di allineamento ai processi e ai modelli utilizzati per la gestione del rischio di credito e di mercato, in ossequio alle disposizioni previste dalla normativa in materia di adeguatezza patrimoniale, emanate dal comitato di Basilea.

\(^{50}\) Esposizioni per cui sussistono le condizioni di piena solvibilità e la mancanza di inadempimenti su tutte le linee di credito.
3.4. IFRS 9 e Basilea

3.4.1. Analogie e sinergie

L’adozione dell’*expected credit loss impairment model* consente di eliminare il *gap* esistente tra la regolamentazione in materia di valutazione della perdita sui crediti prevista dallo IAS 39, basata sulla determinazione dell’*incurred loss*, e le disposizioni previste dall’impianto normativo di Basilea in merito alla determinazione dell’assorbimento patrimoniale sul rischio di credito.

In particolare, l’implementazione nell’ambito dei sistemi di reporting finanziario di modelli di calcolo della perdita attesa basati sulla *migration analysis* si allineerebbe agli adeguamenti sul capitale previsti dal comitato di Basilea per coprire, nella misurazione dei Risk Weighted Asset (RWA), la componente relativa all’*Incremental Risk Charge* (IRC). Le linee guida pubblicate dal comitato lasciano alle banche ampi margini di discrezionalità circa la scelta dell’approccio metodologico. I modelli creditizi che potrebbero essere sviluppati per il calcolo dell’IRC sarebbero riconducibili principalmente a due categorie, quali:

- “modelli in forma strutturale à la Merton (1974): l’evento creditizio deriva dall’evoluzione degli asset dell’impresa emittente, modellati attraverso un processo diffusivo;
- modelli in forma ridotta: l’evento creditizio viene modellato, invece, sulla base di un processo stocastico che descrive la dinamica dell’intensità di default”51.

Nell’ambito dei modelli di calcolo “à la Merton” il calcolo dell’IRC si fonda sulla stima dell’esposizione per ogni classe di rating associato a ciascun prenditore, da qui la determinazione della possibile evoluzione futura del merito creditizio in funzione delle specifiche componenti di rischio. La distribuzione delle perdite legate ai *credit event* è determinata in funzione di un apposito indice di merito creditizio, che considera sia la componente di rischio sistemica che la componente specifica, influenzata quest’ultima da fattori di rischio peculiari del singolo emittente o prenditore di fondi.

La profonda analogia tra la *migration analysis*, utilizzata per approssimare la perdita attesa a fini contabili, e i più raffinati modelli “à la Merton”, utilizzati per la stima dell’IRC, consente non solo un’ottimizzazione dei processi interni alla funzione di *risk management*, ma anche un allineamento dei controlli e dei processi di validazione esperiti sui dati e sulle attività allestite dalle entità che sviluppano modelli interni di gestione del rischio.

Gli eventuali costi connessi agli investimenti necessari per l’implementazione dei suddetti modelli sarebbero correlati ai vantaggi derivanti da una migliore valutazione e gestione del capitale economico della banca.

3.4.2. Principali differenze

Sebbene le nuove disposizioni previste dall’IFRS 9 generino importanti sinergie con gli adeguamenti previsti dal comitato di Basilea in previsione della completa adozione dell’impianto normativo di Basilea III, alcune difformità si potrebbero riscontrare nel corso del processo di transizione.

Le principali differenze si ritrovano confrontando i risultati cui si giunge applicando, per il calcolo della perdita attesa sulla medesima esposizione, un modello fondato sulla *migration analysis* e il modello disposto dal comitato di Basilea, rispettivamente per fini contabili e di adeguatezza patrimoniale.

Nell’impianto di regole per il calcolo del requisito patrimoniale previsto dal comitato di Basilea la perdita attesa è calcolata come:

\[ EL = PD \times EAD \times LGD \]

dove:

*EL*, *expected loss*, perdita attesa;

*PD*, probabilità di *default*;

*EAD*, *exposure at default*, valore dell’esposizione misurato al momento del *default*;

*LGD*, *loss given default*, valore della perdita espressa in percentuale del valore dell’esposizione.

Tale approccio considera la perdita attesa come valore non recuperabile sul totale dell’esposizione al momento del default ponderato per la probabilità che il default stesso.
occorra. Considerando il valore della perdita nei termini appena esposti, non si tiene conto delle diverse gradazioni di rischiosità che si rendono manifeste nella fase di deterioramento del credito, agevolmente individuabili in un’analisi dell’evoluzione del merito creditizio effettuata mediante migration analysis.
Conclusioni

“Nam ut visum est maioribus nostris, ‘sera parsimonia in fundo est’;

non enim tantum minimum in imo sed pessimum remanet”

Seneca, Epistulae ad Lucilium, I.

Sebbene le disposizioni in materia di principi contabili internazionali possano sembrare quanto di più lontano esista dalle epistole di Seneca, vale la pena ricordare che già nel 62 d.C. il filosofo latino suggeriva al suo amico Lucilio di iniziare in tempo utile a risparmiare le proprie ricchezze, essendo inutile la tardiva parsimonia una volta che si è raggiunto il fondo, ivi trovandosi non solo la parte più piccola, ma anche la peggiore.

In epoche decisamente più recenti, per la precisione nel settembre 2001, Claudio Borio e Philippe Lowe hanno espresso, nell’ambito della relazione trimestrale della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank of International Settlements, BIS) e con un approccio metodologico sostanzialmente diverso da quello adottato da Seneca, la medesima necessità di provvedere in tempo utile agli opportuni accantonamenti per eventuali perdite su crediti, rivolgendosi nella fattispecie ai soggetti bancari.

I due autori, anticipando i tempi, hanno proposto un approccio per la valutazione della perdita attesa che presenta profonde analogie con quello che lo IASB ha iniziato a considerare circa dieci anni più tardi, dopo una crisi finanziaria epocale. Nel paper, cui si sta facendo riferimento, essi già avvertono la necessità di implementare nei sistemi di reporting finanziario dei modelli per la misurazione degli accantonamenti per perdite su crediti, che assumano una visione prospettica. Il fine ultimo da perseguire deve essere quello di dotare anticipatamente gli istituti bancari di fondi sufficientemente ampi, proporzionati al grado di rischio cui le correlate attività sono esposte, in modo da ridurre l’effetto prociclico degli eventi di perdita che possono ragionevolmente verificarsi in periodi recessivi.

52 Traduzione letterale: “Infatti, come ritenevano i nostri antenati, «è tarda l’economia quando si giunge al fondo»; sul fondo rimane non solo la parte più piccola, ma anche la peggiore”.

La crisi ha dimostrato l’inefficienza di un sistema contabile che rilevi la perdita sull’attività finanziaria ex-post essendo una prassi non coerente con logica con cui gli intermediari erogano e gestiscono i crediti. “Le condizioni di tasso offerte ai clienti al momento dell’erogazione dei prestiti vengono determinate con modelli predittivi del rischio”\textsuperscript{54}, in tal modo il prezzo sostenuto dal prestitore di fondi include già il costo del rischio sostenuto dalla banca, la quale rileverà in bilancio la perdita connessa a quel rischio solo al momento in cui il credit event sia conclamato. Un tale approccio che “comporta maggiori utili da margine di interesse nei primi anni ed una maggiore concentrazione di rettifiche su crediti negli anni successivi [...] è chiaramente prociclico, perché determina un’anticipazione di ricavi ed aumenta le probabilità di credit crunch nelle fasi recessive”\textsuperscript{55}, nonché incoerente con il principio fondamentale di sana e prudente gestione che l’operatività di un intermediario bancario dovrebbe sempre perseguire.

Dalla necessità di breve termine di risanare i bilanci e quella di lungo termine di consentire alle banche di “avere una solidità finanziaria intrinseca tale da poter assolvere le basilari funzioni di intermediazione”\textsuperscript{56}, muove l’attività dei regulator che negli ultimi hanno tracciato un sentiero normativo che dovrebbe portare le banche ad attenuare gradualmente, ma in tempi discreti, le attuali distorsioni nel processo di esercizio del credito.

\textsuperscript{55} Vedi nota precedente.
\textsuperscript{56} Cfr. 82a Relazione annuale, Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea, Giugno 2012.
Bibliografia

• IAS 39, “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”, IASB.
• IAS 37, “Accantonamenti, passività e attività potenziali”, IASB;
• “Financial Instruments: Expected Credit Losses”, Exposure Draft ED/2013/3, IASB;
• “Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9”, Exposure Draft ED/2012/4, IASB;
• “IFRS 9: Financial Instrument, IASB, Novembre 2009;
• Fortuna F., “L’informativa sui rischi nelle banche”, Franco Angeli, 2010;
• Masera F., Mazzoni G., “Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi”, Franco Angeli 2012;
• “All’s fair. The crisis and fair-value accounting”, The Economist, 18 Settembre 2008, dati Fitch Ratings;
• “IFRS Roundtable per le banche”, materiale prodotto in occasione di un incontro tra i consulenti EY e gli addetti ai lavori del settore bancario, EY Italy, 21 Giugno 2012;
• R.Cairo, C. Caprara e E. Novembre, “IFRS 9: un nuovo approccio per la valutazione dei crediti”, Newsletter AIRFIRM Risk Management Magazine, Anno 8 N° 3 – 2;
• Borio C., Lowe P., “La problematica degli accantonamenti per perdite su crediti”, Rassegna trimestrale BRI, settembre 2001;
• P. L. Fabrizi, “Economia del mercato mobiliare”, Egea, Milano 2013;
• A. Sironi, “I rating interni e i modelli per la gestione del rischio di credito” in “Modelli per la gestione del rischio di credito”, Tematiche Istituzionali Banca d’Italia, 2000;
• 82a Relazione annuale, Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea, Giugno 2012
• “Relazione annuale, anno 2012”, Banca d’Italia, Maggio 2013;

Sitografia

• Rubrica “Sotto la lente”, http://www.borsaitaliana.it/;